

Legge regionale 06 agosto 1985 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Variazioni al bilancio pluriennale 1985-1987 ed al bilancio di previsione per l'anno 1985 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TITOLO IV

ALTRE NORME FINANZIARIE, CONTABILI E PROCEDURALI

Art. 46

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 47

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 18, comma 3, L. R. 12/1995

Art. 48

Modalità agevolative di pagamento

Nei casi di aperture di credito disposte a favore di un dipendente in servizio presso l'ufficio della Regione staccato in Roma, di cui all' articolo 4, ultimo comma, della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, gli eventuali buoni di prelevamento in contanti possono essere riscossi mediante accredito su di un apposito conto corrente bancario intestato al dipendente stesso.

Art. 49

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 258, comma 1, L. R. 7/1988

Art. 50

Interpretazione autentica dell' articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62

In via di interpretazione autentica dell' articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62, tra le spese di primo impianto per il funzionamento della stazione confinaria di S. Andrea a Gorizia, va compresa anche quella relativa al conferimento di capitale a favore della società di gestione dell' impianto.

Art. 51

Modifica articolo 53 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70

Il quarto comma dell' articolo 53 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, è sostituito dal seguente:

<<Ai fini di cui al precedente primo comma, le modalità e i termini del conferimento di capitale sono regolati da apposita convenzione da stipularsi tra l' Amministrazione regionale e la " Autovie Venete SpA " >>.

Art. 52

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.